

[Digitare qui]

TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Civile

UFFICIO FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 4/2021 P.D.C.

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART.

12 BIS E SEG. L. 3/12

Il Giudice designato, dr.ssa Domenica Capezzerà

Letto il piano del consumatore di cui alla procedura n 4/2021 V.G., come presentato ai sensi della L. n. 3/2012 da _____ con l'assistenza dell'avv. Lorenzo FUSCO;

Letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi Dott. Donato CIANFARANI depositata in pari data e successivamente integrata in data 28.10.2021;

Rilevato che il detto piano è stato depositato da un soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa o professionale;

Rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

Rilevato che lo stato di sovra indebitamento -la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte- appare evidente atteso che è documentato come a fronte di un reddito attuale familiare di € **4.000** circa mensili (tenuto conto delle trattenute dello stipendio di cui ai due pignoramenti presso terzi) sono registrabili, (escluse le spese di procedura pari ad €11.586,80):

A)debiti privilegiati per €13.803,52;

B)debiti chirografari per €152.883,02;

Omologa piano del consumatore _____

Giudice dr.ssa Domenica Capezzerà

Gestore della Crisi dr. Donato Cianfarani

Rilevato che il piano non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

Rilevato che non risultano adottati provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

Rilevato che non è ipotizzato che i beni messi a disposizione del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, come risulta dall'attestazione dell'O.C.C. che anzi ha espresso un giudizio positivo di fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che il piano si snoda attraverso le seguenti modalità attuative:

messa a disposizione della quota di stipendio trattenuta fino alla data dell'omologa dal datore di lavoro del ricorrente a seguito dei pignoramenti presso terzi in atto;

pagamento di €400 per 5 anni (60 mensilità), tenuto conto dell'apporto stipendiale della moglie convivente dello [] per €1.100 circa mensili e del nucleo familiare composto dai detti coniugi e da 6 figli di cui 5 disoccupati, con un reddito disponibile pari ad € 3.900 circa, al lordo delle trattenute di cui ai detti pignoramenti dello stipendio;

pertanto si prevede di pagare:

-le spese di giustizia e delle prededuzioni al 100% attraverso pagamenti trimestrali immediatamente dopo l'omologa;

-i creditori privilegiati al 100% in via successiva sempre attraverso rate trimestrali;

-i creditori chirografari successivamente al pagamento dei privilegiati, per la percentuale del 2,15% circa (riduzione risultante dall'aggiornamento delle poste creditorie vantate da SOGET s.p.a. e da Agenzia Delle Entrate e debitamente riportate dal gestore nella relazione depositata in data 28.10.2021);

Rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

Rilevato che la proposta è stata attestata da un soggetto nominato dall'OCC "Associazione OCC Commercialisti Associati";

Rilevato che, allo stato, non risultano compiuti atti frode ai creditori;

Rilevato infine che il ricorrente appare meritevole di accedere alla presente procedura poiché al momento dell'accensione del primo debito ipotecario fondiario il ricorrente si

trovava nella condizione di potervi far fronte essendo questi, all'epoca, percettore di un reddito mensile adeguato, reddito che tuttavia venendo rapidamente ad accrescersi il nucleo familiare, ad oggi composto da otto persone, è divenuto insufficiente per il suo sostentamento, generandosi così l'attuale situazione di sovraindebitamento come è altresì testimoniato dall'erogazione in favore del debitore di continui mutui da parte del ceto bancario (vedasi relazione del gestore);

considerato, in breve che, in ordine al requisito della meritevolezza, possa ribadirsi che nell'assumere le obbligazioni il debitore non sembra abbia travalicato i normali canali di avvedutezza, né paiono configurabili comportamenti volontariamente deliberati ad aggravare il proprio stato di sovraindebitamento;

Ritenuto che i due procedimenti di esecuzione forzata (pignoramenti dello stipendio) azionati da Gest. In s.p.a. e Guber Banca s.p.a. risultano allo stato sospesi;

Rilevato che non è stato necessario pronunciare provvedimento inibitorio integrativo atteso che nelle more della data dell'udienza di omologazione non sono state avviate ulteriori azioni esecutive;

Rilevato che dieci giorni prima dell'udienza tenutasi in data 9.11.2021 il gestore, come disposto dal Giudice, ha dato indicazione delle singole posizioni creditorie esistenti e dei rispettivi diritti di prelazione che le assistono;

rilevato che non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori coinvolti;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da _____ assistito dall'avv. Lorenzo Fusco e dal dr. Donato Cianfarani, professionista quest'ultimo con funzioni di Gestore della Crisi, disponendo che i pagamenti siano effettuati, nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come integrato negli importi, dal gestore medesimo;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/12, così come modificato con L. 176/2020;

dispone che il presente piano sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Pescara (con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti

nella stessa domanda o nel decreto di ammissione e di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale);

dispone che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti; riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Si comunichi.

Pescara 6.12.2021

Il Giudice

Domenica Capezzerà